

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE
DEL CSM DEL 09 MAGGIO 2018 IN TEMA DI VIOLENZA DI
GENERE E DOMESTICA

TRA

la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
i Tribunali Ordinari di Bari, Foggia e Trani (di seguito Tribunali Ordinari)

le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Bari, di Foggia e di Trani (di
seguito, Procure Ordinarie)

il Tribunale per i Minorenni di Bari (di seguito, Tribunale per i Minorenni)
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari (di seguito,
Procura per i Minorenni)

Il giorno 23 luglio 2025 ore 12, presso la Presidenza della Corte di Appello di Bari, sono presenti:

premesse che

- la "violenza di genere" è stata definita dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nella Dichiarazione ONU 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, "ogni atto fondato sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, le coercizioni o la privazione arbitraria della libertà, che avvengono nella vita pubblica o privata";
- con la decisione del 02.03.2017, sez. I, n. 41237/2014 ric. Talpis c. Italia, la Corte EDU ha affermato che, dagli artt. 2 e 3 CEDU, scaturisce, a carico degli Stati, sia l'obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili, tra cui rientrano le vittime di violenze domestiche, attraverso misure idonee ad evitare aggressioni alla vita e all'integrità fisica, sia il dovere, per le autorità pubbliche, di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo;

lette la relazione dal titolo "La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Biennio 2017- 2018", approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 18 novembre 2021 e la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza

di genere approvata nella seduta del 6 settembre 2022, che svolgono una puntuale analisi del fenomeno e delle risposte date dalle istituzioni nel territorio nazionale;

lette le delibere con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura, considerata la centralità assunta nella legislazione nazionale e internazionale, dalla tutela delle vittime dei reati in materia di violenza di genere contro le donne e di violenza domestica, in particolare la delibera del 20.07.2017, successiva alla citata decisione della Corte EDU Talpis c. Italia, la risoluzione del 09.05.2018, con la quale ha assunto il ruolo di garante del buon funzionamento del sistema giustizia, di soluzioni organizzative e di modalità operative idonee ad implementare l'efficacia dell'intervento giurisdizionale e a conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore, la delibera del 4 giugno 2020, con la quale il CSM ha dato conto degli esiti del monitoraggio sui procedimenti per violenza di genere e domestica in relazione all'emergenza sanitaria e al connesso incremento di rischio di esposizione alla violenza domestica, e la delibera 3 novembre 2021, con la quale è stata approvata una risoluzione sulle linee guida in materia di violenza domestica e di genere;

rilevato che il coordinamento tra uffici è espressamente valorizzato dalla legge 19 luglio 2019 n.69, che ha introdotto il cd. 'codice rosso', il cui obiettivo è tra l'altro l'emersione della violenza assistita intrafamiliare, attraverso l'introduzione dell'art. 64 bis disp. att. cod. proc. pen.¹, come modificato prima dall'art. 2, comma 12, della L. 27 settembre 2021, n. 134 e successivamente dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia");

Richiamato il Protocollo sulla violenza domestica stipulato tra gli uffici di Procura del Distretto in data 30.10.2024;

dato atto altresì del protocollo di intesa interistituzionale per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza di genere e degli abusi, per la protezione e la tutela delle vittime e di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità stipulato in data 21.10.2024;

considerato che le linee guida emergenti da dette risoluzioni, oltre che i principi desumibili dalla

¹ L'art. 64 bis disp. att. cod. proc. pen. recita: " Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.

citata sentenza della Corte EDU hanno già trovato sostanziale attuazione nelle circolari ovvero nelle prassi assunte dagli Uffici firmatari e che sussiste tuttavia l'esigenza di armonizzare tali attività, oltre che di estendere l'attuazione delle migliori prassi già in atto, ponendo al centro la vittima minore di età, in modo da contemperare la necessità di mantenere il segreto investigativo con la necessità di attuare interventi integrati a tutela della vittima attraverso uno scambio efficace di informazioni tra uffici giudiziari, dando così piena attuazione al disposto di cui all'art. 609 *decies* cod. pen.²; tale disposizione individua come interlocutori la procura ordinaria e il tribunale per i minorenni, pur non potendosi mai prescindere dall'intervento della Procura per i minorenni, dimodoché il percorso investigativo, connotato dalla segretezza, si espliciti parallelamente attraverso gli accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria minorile mediante l'utilizzo dei servizi socio – sanitari, finalizzati all'attivazione di mirati interventi a supporto del minore; che il coordinamento tra la Procura procedente e l'autorità giudiziaria investita del procedimento civile a tutela del o dei minore/i, è previsto anche dal menzionato art. 64 *bis* disp. att. cod. proc. pen.;

ritenuto che sussista, pertanto, l'esigenza di individuare prassi di coordinamento tra le Procure e i Tribunali del Distretto;

CONCORDANO

di aderire, per quanto di rispettiva competenza, alle seguenti linee guida in materia, che sottoscrivono in rappresentanza dei rispettivi Uffici e dichiarano disponibilità alla sottoscrizione di ulteriori protocolli funzionali agli scopi che gli stessi perseguono, nei seguenti termini:

Art. 1

Buone Prassi concernenti i rapporti tra Procure Ordinarie, Uffici minorili e Giudici civili

L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

² L'art. 609 *decies* cod. pen. recita: quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 ter e 612 bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali

Gli uffici del Pubblico Ministero e le Sezioni Penali dei Tribunali si impegnano, nel perseguimento dell'obiettivo generale di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, ad attuare l'auspicata interlocuzione con gli uffici minorili e civili nei limiti in cui ciò non pregiudichi inderogabili esigenze investigative, e viceversa.

I flussi informativi sono schematizzati e regolati dalla tabella sotto riportata.

Con riferimento ai rapporti con gli Uffici Minorili, in aderenza al dettato dell'art. 609 *decies* cod. pen., che si riferisce espressamente ai procedimenti penali per i delitti previsti dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 *quinqies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quinqies*, 609 *octies* e 609 *undecies* cod. pen., e comunque di cui all'art. 64 *bis* disp. att. cod. proc. pen., le Procure della Repubblica si impegnano ad attuare un'interlocuzione tempestiva e diretta mediante accordi e l'adozione di protocolli che disciplinino le comunicazioni nonché la trasmissione di atti da effettuarsi quanto prima possibile, così permettendo ai magistrati minorili e della famiglia, nel rispetto delle esigenze di segretezza, di attivare altri canali di conoscenza funzionali a monitorare le condizioni dei minori presunte vittime di condotte illecite.

In particolare, la Procura Ordinaria invia una nota contenente gli elementi essenziali della *notitia criminis*, sia alla Procura Minorenne che al Tribunale per i Minorenni, oppure rimette espressamente alla Procura per i Minorenni l'inoltro di tale comunicazione (che potrà avvenire anche mediante proposizione di ricorso civile), indicando il nominativo del magistrato titolare del procedimento (al fine di consentire il coordinamento per le vie brevi, potranno avvenire anche interlocuzioni informali via mail o telefono, ai recapiti noti).

La Procura ordinaria e la Procura per i minorenni dovranno tenere conto delle rispettive esigenze: da un lato la riservatezza nello svolgimento delle indagini, dall'altro la tutela della vittima. La Procura ordinaria comunicherà tempestivamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni la cessazione delle esigenze di tutela del segreto di indagine, anche al fine di valutare la trasmissibilità degli atti al Tribunale per i Minorenni.

Al fine di evitare rischi di vittimizzazione secondaria, gli Uffici cercheranno, ove possibile, di coordinare le rispettive attività, procedendo al compimento di atti congiunti, comprese anche consulenze tecniche congiunte.

In aderenza a quanto previsto dal punto 7.6 della Risoluzione del CSM del 09.05.2018, la predetta virtuosa collaborazione verrà sempre attuata in occasione dell'esecuzione delle misure cautelari disposte nei confronti dell'autore della violenza o dell'abuso a cui sono affidati minori, in modo da consentire la tempestiva attivazione dei servizi sociosanitari per il loro inserimento in strutture idonee presenti sul territorio e le misure di protezione ritenute opportune.

TRASMISSIONE DI ATTI, NOTIZIE E INFORMAZIONI FRA UFFICI GIUDIZIARI.

Le Procure Ordinarie e la Procura per i Minorenni, i Tribunali ordinari e il Tribunale per i Minorenni si impegnano a predisporre protocolli diretti a perseguire l'obiettivo della condivisione del patrimonio informativo di competenza di ciascun Ufficio, con particolare riferimento ai procedimenti penali relativi ai reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ovvero abusi sessuali, paralleli ad un ulteriore procedimento civile fra le stesse parti, o l'attivazione di un ordine di protezione davanti al tribunale ordinario, ovvero al tribunale per i minorenni. Con riferimento ai già menzionati procedimenti, infatti, le comunicazioni nonché la trasmissione di atti da effettuarsi quanto prima possibile, risultano necessarie per evitare l'adozione, in ambito civile e penale, di provvedimenti inconciliabili, riguardanti le medesime persone.

I flussi informativi previsti dall'allegata tabella potranno essere integrati da successivi protocolli o, all'occorrenza, sulla base di specifiche azioni di coordinamento.

Per evitare, pertanto, che misure protettive dei minori adottate in sede penale vengano vanificate in sede civile e viceversa, le Autorità Giudiziarie del distretto si impegnano, a comunicare tempestivamente l'adozione di misure cautelari personali a carico del coniuge violento agli uffici civili e minorili, che, alla luce dei dati emersi in sede penale, potranno, ad esempio, in modo più ponderato, valutare la decisione circa l'affidamento dei minori nel parallelo giudizio di separazione ovvero evitare di disporre consulenze tecniche dirette a verificare "capacità e idoneità genitoriali" che richiedono incontri tra le parti, ovvero potranno emanare gli opportuni provvedimenti e le misure urgenti di cui al punto che segue.

Prima di procedere all'ascolto del minore o alla notifica di atti che possano, esplicitamente o implicitamente, far desumere l'esistenza di una indagine penale non ancora oggetto di discovery, o che comunque possano pregiudicare l'indagine penale, il Giudice delegato o il P.M. della Procura per i minorenni avvertirà la Procura Ordinaria (in persona del magistrato titolare del procedimento penale o del magistrato di turno in caso d'urgenza, anche per le vie brevi se necessario).

Nell'ambito del suddetto scambio di dati, a loro volta, gli uffici civili ordinari - anche nell'ambito di più ampie prassi da concordare nel comune interesse procedimentale - trasmettono tempestivamente alle Procure Ordinarie, anche su richiesta di tali Uffici del Pubblico Ministero, oltre alle relazioni dei servizi territoriali e a ogni altro atto ritenuto utile, rispettivamente nell'ambito di procedimenti in materia di affidamento dei minori, separazione personale tra coniugi ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, i provvedimenti emessi nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale e i provvedimenti con cui sono adottati gli "ordini di protezione contro gli abusi familiari" di cui agli

articoli 473 bis 69 e 70³ cod. proc. civ.;

Il Tribunale per i Minorenni trasmetterà alle Procure Ordinarie tutti i provvedimenti assunti nel procedimento civile, le relazioni del servizio sociale e ogni altro atto istruttorio utile, nel rispetto delle formalità di cui all'art. 331 comma 4 cod.proc.pen.⁴, ove sia ravvisabile una *notitia criminis*.

D'altra parte, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 473 bis 40 cod.proc. civ.⁵, al fine di ottemperare agli oneri di allegazione di cui all'articolo 473 bis 41 cod. proc. civ.⁶, non appena gli atti risulteranno ostensibili- e comunque non oltre la data di deposito degli stessi- il Pubblico ministero procedente trasmetterà al Tribunale ordinario, su richiesta di tale Ufficio (*ex art. 473 bis.42., comma 5, c.p.c.*), o al Tribunale per i Minorenni, anche tramite la relativa Procura della Repubblica, copia degli atti ritenuti rilevanti, come le ordinanze di misure cautelari e interdittive, i verbali di dichiarazioni del minore o relativi all'assunzione di sommarie informazioni testimoniali, eventuali accertamenti svolti o consulenze tecniche e infine l'atto con cui viene esercitata l'azione penale.

³ L'art. 473 bis 69 cpc recita: "quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis 70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.

Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni".

L'art. 473 bis 70 cpc recita: "Con il decreto di cui all'articolo 473 bis 69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.

Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario".

⁴ L'art 331 comma 4 cod. proc. pen. recita: "Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".

⁵ L'art. 473 bis 39 cod. proc. civ. recita: "Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori".

⁶ L'art. 473 bis 41 cod. proc. civ. recita: "Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473 bis 12 e 473 bis 13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.

Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità".

Il Pubblico Ministero Ordinario segnalerà al Tribunale per i Minorenni l'eventuale nomina di un curatore speciale in sede penale e, viceversa, il Tribunale per i Minorenni comunicherà alla Procura della Repubblica procedente la nomina del curatore speciale nel procedimento civile, facendo eventualmente coincidere le nomine.

Al fine di semplificare lo scambio di informative, è opportuno che – con il consenso dei Magistrati interessati – la Procura ordinaria comunichi, anche per le vie brevi, il nominativo del magistrato assegnatario e che, con l'invio di copia degli atti suindicati da parte del Tribunale ordinario e per i minorenni investiti del procedimento civile, siano comunicati il nominativo del Giudice delegato (onde consentire interlocuzioni per le vie brevi anche mediante i recapiti indicati nei turni di reperibilità).

In ogni caso, il Tribunale per i Minorenni, qualora siano necessarie informazioni sulla condotta di vita del genitore maltrattante o comunque autore di comportamenti pregiudizievoli, potrà richiedere alla Procura ordinaria informazioni circa la pendenza di procedimenti penali a suo carico, il loro stato e ogni altra informazione utile in ordine alla sua condotta di vita e, in caso di presunta appartenenza a contesti di criminalità organizzata, potrà raccordarsi con la DDA al fine di ottenere informazioni utili, sempre salvaguardando le esigenze di segretezza.

I PROVVEDIMENTI URGENTI

Gli uffici di seguito indicati si comunicheranno tempestivamente i provvedimenti urgenti, assunti a tutela dei minori o comunque delle parti lese. In particolare, la Procura per i minorenni si impegna a dare comunicazione degli interventi urgenti ex art. 403 cod. civ.⁷, ove occorra anche interloquendo col magistrato

⁷ Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del

di turno della Procura ordinaria e viceversa; il Tribunale per i Minorenni si impegna a trasmettere alla Procura ordinaria procedente, i provvedimenti di allontanamento del minore e/o collocazione in una struttura protetta, affidamento endo ed etero – familiare eventualmente adottati, e, ove sussistano esigenze di riservatezza, a comunicare separatamente anche il luogo in cui si trova il minore, ovvero le generalità degli affidatari; il Tribunale per i Minorenni si impegna altresì a trasmettere al Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario gli eventuali ordini di protezione adottati nei confronti del genitore abusante o maltrattante, di modo che quest'ultimo possa valutare se richiedere l'emissione di una misura cautelare.

Gli Uffici si impegnano a garantire l'assoluta riservatezza del luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio, dell'identità e residenza della famiglia affidataria o adottiva del minore, assumendo le cautele necessarie per le notifiche alla persona offesa che si trovi in luogo riservato, da effettuarsi ove possibile presso il curatore speciale del minore.

L'ASCOLTO DEL MINORE

Si concorda sul carattere prevalente delle esigenze di tutela dell'equilibrio psicofisico del minore e della genuinità della testimonianza assunta, rispetto al principio di specializzazione degli uffici giudiziari minorili e sulla prioritaria esigenza di ridurre al minimo gli ascolti del minore e di renderli quanto più tempestivi possibile. Gli ascolti, quando vertano sull'accertamento dei fatti, avverranno in forma videoregistrata. A tal fine verrà nominato, di norma, un consulente tecnico o un ausiliario di PG dotato di competenza e/o esperienza.

Nel caso in cui la Procura ordinaria faccia richiesta di procedere all'ascolto del/i minore/i nella forma dell'incidente probatorio e di disporre perizia sulla capacità a testimoniare, il G.i.p. procedente ne darà comunicazione al Tribunale e alla Procura per i minorenni, che potranno segnalare temi di indagine che rilevino in tale procedimento.

Il giudice del Tribunale ordinario o per i minorenni titolare del procedimento civile, ferma restando l'esigenza di evitare la duplicazione degli ascolti del minore, allorquando lo ritenga necessario a fini di protezione del minore, potrà procedere all'ascolto del minore in forma non videoregistrata e garantendo comunque ai difensori il contraddittorio differito e la possibilità di proporre temi di ascolto.

In ossequio al principio di cui all'art. 609 *decies* comma 4 cod. pen., al minorenni deve essere sempre assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti presso gli enti locali. Gli Uffici disporranno degli atti riguardanti il minore eventualmente redatti dal servizio sociale.

Gli Uffici si impegnano ad attivare ulteriori protocolli per disciplinare le modalità di trasmissione degli atti sopra richiamati nonché le modalità di svolgimento di incidenti probatori congiunti, con la eventuale

codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

convergenza sullo stesso ausiliario (psicologo o neuropsichiatra infantile) ove concorrano imputati maggiorenni e minorenni.

„Art.3 — Il presente protocollo potrà essere aggiornato su accordo delle parti contraenti, successivo al monitoraggio generale delle iniziative adottate e dei risultati conseguiti.

Art. 4 — Le parti si impegnano alla reciproca trasmissione, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente atto oppure dalla loro adozione, delle circolari e direttive emanate in sua esecuzione.

Art. 5 —Il testo del protocollo sarà reso disponibile nell'area delle pubblicazioni nei siti internet degli uffici contraenti e della Procura Generale, che provvederà a darne comunicazione al Consiglio Giudiziario e al C.S.M. in esecuzione della risoluzione del 09.05.2018.

Art. 6 – Tabella recante la disciplina schematica dei flussi informativi tra gli uffici (ove noto, sarà sempre indicato il numero di procedimento):

Casi ex art. 609 decies c.p. e assimilati:			
- reati commessi in danno di minorenne, di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies c.p.; - reati commessi in danno di un minorenne, oppure in danno di un genitore di minorenne, purché ad opera dell'altro genitore, o di chi conviva o abbia una relazione affettiva col genitore di cui agli artt. 571, 572, 582-585 e 612 bis c.p.			
Fase / momento	AG che trasmette	AG che riceve	Contenuto comunicazione
Iscrizione del procedimento	Procura ordinaria	Tribunale per i Minorenni e Procura minori	Nota contenente generalità indagato, titolo di reato, capo di incolpazione provvisoria (se formulato), stato del procedimento (compresa l'indicazione se vi sono intercettazioni, se è stata richiesta misura, se vi è richiesta di incidente probatorio), PG delegata, nulla osta o meno alla discovery degli atti. Con indicazione del nome del magistrato titolare.
In qualsiasi fase del procedimento, su richiesta	Procura ordinaria	Tribunale per i Minorenni e Procura per i minorenni	Copia parziale o integrale degli atti, con indicazione dell'eventuale nulla osta alla discovery. Eventualmente anche mediante delega alla Polizia Giudiziaria. Successivamente, sempre su richiesta, si comunicherà il sopravvenuto nulla osta (che si intende implicito in caso di incidente probatorio o esecuzione di misura cautelare o richiesta di archiviazione o esercizio dell'azione penale)
Nomina curatore speciale	Procura ordinaria	Tribunale per i Minorenni e Procura per i minorenni	Provvedimento di nomina
Richiesta di archiviazione: - se è stata data precedente comunicazione ex art. 609 decies c.p. - su richiesta	Procura ordinaria	Tribunale minori e Procura per i minorenni	Richiesta di archiviazione. Su richiesta del Tribunale minori o della Procura per i minorenni sarà altresì inviato il decreto o l'ordinanza di archiviazione.
Atto di esercizio dell'azione penale:	Procura ordinaria	Tribunale minori	Atto in questione

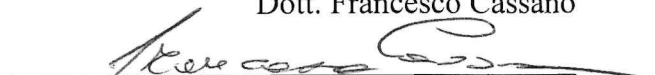
- se è stata data precedente comunicazione ex art. 609 decies c.p. su richiesta		e Procura per i minorenni	
Incidente probatorio	Tribunale ordinario penale	Tribunale minori e Procura per i minorenni	Ordinanza di accoglimento dell'incidente probatorio
Misura cautelare personale	Tribunale ordinario penale (o polizia giudiziaria procedente)	Tribunale minori e Procura per i minorenni	Verbale di esecuzione di misura cautelare con allegata ordinanza cautelare
Sostituzione o revoca o estinzione misura cautelare personale	Tribunale ordinario penale (o polizia giudiziaria procedente)	Tribunale minori e Procura per i minorenni	Provvedimento di revoca
Iscrizione del procedimento: - ove vi sia notizia della pendenza di un procedimento penale o di una denuncia alla Procura ordinaria; - se, durante l'istruttoria, emergano profili di eventuale interesse della Procura ordinaria	Tribunale per i Minorenni e Procura per i minorenni	Procura ordinaria	Nota contenente generalità delle parti (compresi i minori), tipologia di fascicolo, stato del procedimento, atti significativi, compresi i verbali istruttori. Con indicazione del nome del PM procedente e/o del Giudice delegato. Prima di procedere all'ascolto del minore o alla notifica di atti che possano, esplicitamente o implicitamente, far desumere l'esistenza di una indagine penale non ancora oggetto di discovery, o che comunque possano pregiudicare l'indagine penale, sarà avvertito il PM titolare del procedimento penale o il PM di turno in caso d'urgenza.
In qualsiasi fase del procedimento, su richiesta	Tribunale per i Minorenni o Procura per i minorenni	Procura ordinaria	Copia parziale o integrale degli atti, con indicazione di eventuali profili di segretezza
Ordini di protezione e relativi provvedimenti di modifica o revoca	Tribunale per i Minorenni	Procura ordinaria	Provvedimento e relativa notifica all'interessato
Provvedimenti di allontanamento o collocazione in struttura protetta del minore, affidamento endo o etero-familiare, provvedimenti inerenti la responsabilità genitoriale, se si ha notizia della pendenza di un procedimento penale o se vi sono aspetti di eventuale interesse della Procura ordinaria	Tribunale per i Minorenni	Procura ordinaria	Provvedimento e relativa notifica all'interessato. Su richiesta, atti prodromici all'adozione del provvedimento.

Nomina curatore speciale	Procura per i minorenni	Procura ordinaria	Provvedimento di nomina
Provvedimenti ex art. 403 cod. civ., se si ha notizia della pendenza di un procedimento penale o se vi sono aspetti di eventuale interesse della Procura ordinaria	Procura per i minorenni	Procura ordinaria	Provvedimento e relativa notifica all'interessato. Nei casi d'urgenza, i magistrati di turno della Procura ordinaria e della Procura per i minorenni interloquiranno, anche per le vie brevi, per coordinare iniziative a tutela del minore e iniziative investigative.

Bari, 11 luglio 2025

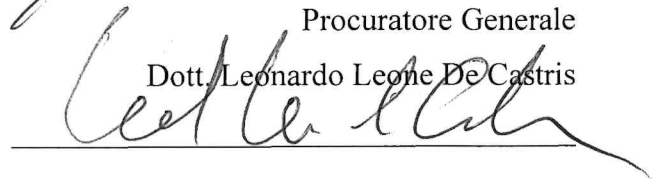
Presidente Corte di Appello

Dott. Francesco Cassano



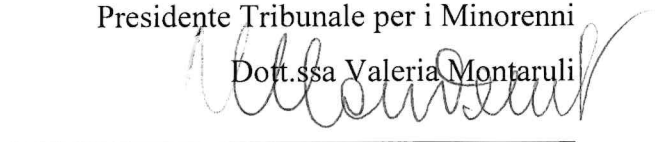
Procuratore Generale

Dott. Leonardo Leone De Castris



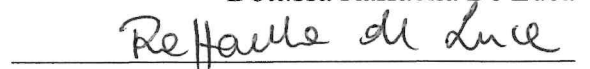
Presidente Tribunale per i Minorenni

Dott.ssa Valeria Montaruli



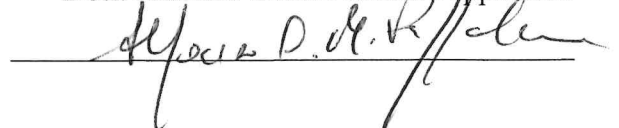
Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni delegato

Dott.ssa Raffaella De Luca



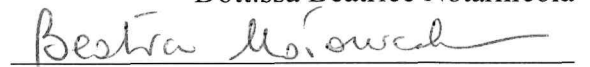
Presidente Tribunale Bari

Dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo



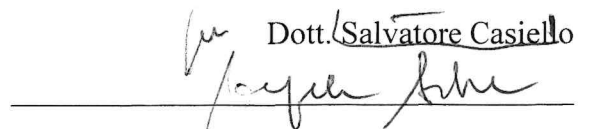
Presidente Vicario del Tribunale di Foggia

Dott.ssa Beatrice Notarnicola



Presidente Tribunale Trani

Dott. Salvatore Casiello

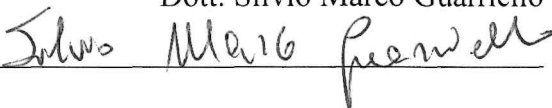


Procuratore presso il Tribunale di Bari

Dott. Roberto Rossi

Procuratore vicario presso il Tribunale Foggia

Dott. Silvio Marco Guarriello



Procuratore presso il Tribunale Trani

Dott. Renato Nitti

